

Comune di Grosso (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2010 "Legge Regionale n. 20 del 14 Luglio 2009. Modifica Regolamento Edilizio".**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

1) Di apportare al regolamento edilizio comunale attualmente in vigore, approvato con propria precedente deliberazione n. 2 assunta in data 12 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, assunta in data 19 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge, le seguenti modifiche:

all'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. L'istituzione e la nomina della Commissione Edilizia è facoltativa. L'amministrazione comunale, a secondo delle esigenze contingenti, a propria discrezione può istituire o meno la commissione. La volontà dell'amministrazione in merito all'istituzione o meno della commissione viene espressa con deliberazione della Giunta Comunale dopo ogni consultazione elettorale per la nomina del Sindaco e del Consiglio Comunale.

2. La Commissione, se istituita, è composta da un tecnico comunale, nominato dal Sindaco, che la presiede, nonché da quattro componenti, nominati dalla Giunta Comunale.

al comma 3 le parole " secondo i disposti di cui all'art. 14, 1^ comma, L.R. 3/04/1989 n. 20 per l'esercizio della subdelega in materia" sono abrogate;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. La Commissione, se istituita, resta in carica per la stessa durata del mandato amministrativo del Sindaco e del consiglio comunale, e decade con il decadere dell'amministrazione che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni. Entro tale termine deve essere espressa la volontà dell'amministrazione in merito alla sua istituzione o meno di cui al precedente comma 2.

All'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione esprime parere non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati o previsti dalle disposizioni di legge) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai seguenti casi:

a. il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche di tipo edilizio e quelle non di competenza comunale, il rilascio di permessi cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

c interventi su immobili siti in centro storico o classificati beni culturali e ambientali;

d permessi di costruire convenzionati;

e piani esecutivi e di recupero o loro varianti;

f ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione.

All'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve contenere le generalità del richiedente, la sua qualità di avente titolo all'istanza, riportare gli

identificavi catastali, aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta, necessari ad individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. L'istanza in allegato deve contenere: estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato.

All'art. 7: il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La richiesta di permesso di costruire è composta dei seguenti atti:

A. domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:

1) generalità del richiedente;

2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del richiedente;

generalità del professionista

3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

B. documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

C. progetto municipale.;

al comma 4, lettera d, dopo la parola "esistenti" sono inserite le parole "e in progetto; alla lettera e dopo la parola "documentazione" sono inserite le parole "ampia e dettagliata";

dopo la lettera i sono inserite le seguenti lettere:

ii) Pareri e nulla osta previsti da leggi speciali;

iii) Computo metrico estimativo e/o tabella D.M. 10 maggio 1977 (per la determinazione del costo di costruzione).

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

**Art.12** Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

**1.** Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

**2.** I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.

**3.** Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

**4.** La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

All'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

5. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

All'art. 32:

al comma 3, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita;

al comma 4, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 35, al comma 2, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 38:

al comma 2, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

al comma 8, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 43:

al comma 5, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

al comma 6, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 49, al comma 4, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 53, al comma 3, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

All'art. 69, al comma 1, dopo le parole "Commissione Edilizia", sono inserite le parole "se istituita.

2) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, che le modifiche apportate sono conformi al regolamento edilizio tipo predisposto dalla Regione Piemonte ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.

(omissis)